



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 2015/88036

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4890 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della OLIMPIA s.r.l.;

Visto l'articolo 20, comma 2, lettere e), l) e m), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione, anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni, ... nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione, ... nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4 comma 4.”*;

Vista la nota prot. n. 83804 del 16 ottobre 2014 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato a trasmettere la documentazione mancante per ottenere l'informazione antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, nonché le note pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia, prot. n. 30369 dell'8 aprile 2014, n. 36170 del 29 aprile 2014 e n. 53146 del 23 giugno 2014, con le quali è stato sollecitato l'invio della documentazione relativa agli adempimenti convenzionali;

Vista la nota prot. n. 50544 dell'11 maggio 2015 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato, canone concessione, quote di prelievo sulle scommesse ippiche e saldi dei flussi finanziari per gli anni 2013/2015, nonché sollecitato l'invio della suddetta documentazione, richiesta con le note sopraccitate;

Preso atto che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, ha trasmesso con e-mail del 10 e 17 giugno 2015 una parte dei documenti richiesti e con successiva e-mail del 24 giugno 2015 la documentazione comprovante una parziale regolarizzazione contabile;

Vista la nota prot. 66248 del 25 giugno 2015, con la quale è stato assegnato alla società OLIMPIA s.r.l. un ulteriore termine di 20 giorni entro cui completare l'invio della documentazione più volte richiesta, nonché regolarizzare interamente la situazione contabile;

Considerato che, il citato concessionario a riscontro della suddetta nota, con comunicazione pervenuta tramite pec del 29 luglio 2015, ha rappresentato l'impossibilità di ottemperare alla



regolarizzazione della propria posizione debitoria e di trasmettere la documentazione mancante entro i termini stabiliti;

Vista la nota prot. n. 77650 del 5 agosto 2015, con la quale, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4890, prevista dal citato articolo 20, comma 2, lettere e), l) e m) della convenzione, a motivo del perdurante stato di insolvenza, nonché la sospensione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 10 agosto 2015, sulla base delle disposizioni recate dall'art. 21, comma 1, della citata convenzione di concessione;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n° **4890** per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la società OLIMPIA s.r.l., con sede legale in via Monsignor D'Arrigo 21 – Messina (ME).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 17 settembre 2015

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993